



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO TRAVERSI

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Con ricorso presentato in data 3 luglio 2025, parte ricorrente ha rappresentato di avere sottoscritto, in data 6 aprile 2018, un contratto di finanziamento e che, in relazione a tale rapporto, l'intermediario resistente ha proceduto a segnalazione della propria posizione nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia nel mese di luglio 2024.

Il ricorrente riferisce che l'intermediario gli avrebbe comunicato che la segnalazione è destinata a permanere sino al luglio 2027 e deduce di trovarsi in gravi difficoltà economiche, risultando per tale motivo impossibilitato ad accedere al credito anche per esigenze di tipo familiare.

Il ricorrente chiede all'Arbitro di verificare la correttezza normativa della permanenza della segnalazione.

A corredo del ricorso sono stati prodotti i seguenti documenti:

- comunicazione dell'intermediario relativa alla segnalazione in Centrale dei Rischi;
- busta paga del mese di maggio 2025;
- attestazione ISEE;

- riscontro dell'intermediario al reclamo.

Non risulta prodotta la visura della Centrale dei Rischi, né altra documentazione idonea a comprovare il contenuto, la durata o la data dell'ultima segnalazione.

L'intermediario, costituendosi nel procedimento, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la domanda proposta dal ricorrente si risolve in una richiesta meramente generica e consulenziale di verifica dell'operato della banca. Nel merito, l'intermediario ha ricostruito la vicenda contrattuale e giudiziale, richiamando la stipula del finanziamento, i preavvisi di segnalazione, la classificazione a sofferenza della posizione, il contenzioso giudiziario conclusosi con sentenza di appello del 15 gennaio 2024 e il successivo passaggio del credito a perdita nel mese di luglio 2024.

Alla luce delle superiori allegazioni, il ricorrente richiede all'Arbitro la verifica della correttezza della permanenza della segnalazione, mentre l'intermediario richiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la natura esplorativa e consulenziale delle richieste e per l'assoluta genericità delle domande e la manifesta carenza documentale a sostegno dell'iniziativa.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato preliminarmente a esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario.

Dall'esame del ricorso emerge che il ricorrente si limita a richiedere una generica verifica della correttezza normativa della permanenza della segnalazione, senza individuare in modo specifico quale comportamento dell'intermediario sarebbe illegittimo né quale disposizione normativa risulterebbe violata.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, il ricorso è inammissibile qualora si risolva in una richiesta di verifica tecnica o generale dell'operato dell'intermediario, priva di specifiche contestazioni e volta a sollecitare una valutazione astratta di conformità normativa.

Si rileva, in via preliminare, che in atti non è prodotta copia del reclamo presentato dal ricorrente. Dagli elementi disponibili nel fascicolo parrebbe tuttavia evincersi che il reclamo abbia avuto ad oggetto la richiesta di cancellazione della segnalazione per presunto superamento del termine massimo di conservazione, come desumibile dal contenuto del riscontro fornito dall'intermediario.

Ciò nondimeno, nel ricorso non sono contenute argomentazioni specifiche a sostegno della domanda proposta. In particolare, il ricorrente non produce la visura della Centrale dei Rischi, né introduce ulteriori elementi o evidenze documentali idonee a consentire la verifica dell'illegittimità della segnalazione o della sua permanenza sino al luglio 2027.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, il ricorrente è tenuto a formulare una domanda compiutamente articolata nel petitum, inteso come il provvedimento o il bene della vita richiesto, e nella causa petendi, intesa come la situazione giuridica posta a fondamento della pretesa, nonché a produrre la documentazione rilevante a supporto delle proprie doglianze.

I Collegi ABF hanno più volte affermato la natura consulenziale del ricorso allorché la domanda si risolva in una mera richiesta di verifica astratta della legittimità dell'operato dell'intermediario, non sorretta da specifiche contestazioni o da adeguato supporto probatorio. Al contrario, la natura consulenziale è esclusa solo quando la domanda sia diretta all'accertamento della corretta applicazione, da parte dell'intermediario, della disciplina normativa o negoziale, sulla base di allegazioni puntuali.

In tale prospettiva, l'Arbitro distingue l'ipotesi in cui l'allegazione del ricorrente sia assolutamente generica e indeterminata, che comporta l'inammissibilità del ricorso, da quella in cui la domanda sia sufficientemente specifica ma carente sotto il profilo probatorio, ipotesi che può condurre al rigetto nel merito. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che ricorra la prima ipotesi, atteso che il ricorrente non solo omette di articolare in modo specifico le proprie doglianze, ma demanda al Collegio una verifica di carattere generale e tecnico sulla correttezza dell'operato dell'intermediario, senza indicare in cosa consisterebbe la dedotta illegittimità.

Per quanto concerne il profilo probatorio, si richiama altresì il consolidato orientamento dell'Arbitro in tema di onere della prova, secondo cui il ricorrente che non fornisca la prova dei fatti costitutivi rilevanti posti a base della domanda non può risultare vittorioso, salvo che alla carenza probatoria abbia sopperito l'altra parte o che ricorrano specifiche ragioni per l'applicazione del criterio della vicinanza della prova.

Infine, si osserva che il ricorrente non formula alcuna domanda risarcitoria, limitandosi ad affermare di versare in difficoltà economiche e di essere escluso dall'accesso al credito, senza tuttavia allegare o dimostrare l'esistenza di un concreto pregiudizio economicamente valutabile. Secondo il costante orientamento dei Collegi ABF, incombe sul danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno lamentato, non essendo possibile procedere a una liquidazione equitativa in assenza di elementi oggettivi di riferimento.

Ferma restando la qualificazione della domanda come meramente consulenziale e la mancata assoluzione dell'onere probatorio da parte del ricorrente, si richiama, per completezza, quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 in tema di segnalazioni a sofferenza, secondo cui la cessazione dello stato di insolvenza o il pagamento del debito non comportano la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni pregresse.

Il ricorso pertanto si appalesa inammissibile poiché la domanda è formulata in termini generici e si risolve in una richiesta di verifica astratta dell'operato dell'intermediario, priva di specifiche contestazioni e non sorretta da adeguato supporto documentale. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, tali domande hanno natura meramente consulenziale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE